

## REGOLAMENTO (CE) N. 915/2004 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2004

## recante abrogazione di taluni regolamenti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3 e l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, per le domande di titoli con prefissazione della restituzione presentate per una gara aperta in un paese terzo, potevano essere considerate gare soltanto quelle indette da organismi pubblici o di diritto pubblico elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2730/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che fissa l'elenco degli organismi nei paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(4)</sup>. La stessa disposizione figura nell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(5)</sup>, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2729/81. Il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(6)</sup>, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1466/95, non fa più riferimento al regolamento (CEE) n. 2730/81 e prevede, all'articolo 8, che spetta all'interessato fornire la prova del carattere pubblico o di diritto pubblico del suddetto organismo. Risulta pertanto che il regolamento (CEE) n. 2730/81 è privo di oggetto e può quindi essere abrogato.

(2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2931/79, all'esportazione di prodotti agricoli che, in conformità degli accordi conclusi dalla Comunità, possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo qualora siano rispettate determinate condizioni, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, su richiesta e previo adeguato controllo, un documento attestante che tali condizioni sono soddisfatte. In applicazione del suddetto regolamento, il regolamento (CEE) n. 3305/82 della Commissione, del 9 dicembre 1982, recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di formaggi che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in Norvegia <sup>(7)</sup>, prevede l'obbligo per l'esportatore di presentare un titolo che attesta l'origine comunitaria dei formaggi esportati. Nell'allegato IV, paragrafo 4, punto 1), dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo <sup>(8)</sup> si precisa che i prodotti sono ammessi al beneficio dell'accordo su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o di una dichiarazione su fattura. Di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3305/82 può essere abrogato in quanto non è più necessaria la presentazione del titolo ivi previsto all'articolo 1.

(3) Il regolamento (CEE) n. 3439/83 della Commissione, del 5 dicembre 1983, che stabilisce le condizioni particolari per l'esportazione di taluni formaggi verso l'Australia <sup>(9)</sup> prevede la presentazione di un titolo particolare alle autorità di tale paese, che attesta che i formaggi comunitari importati hanno beneficiato di una restituzione a tasso ridotto rispetto alle restituzioni fissate per le altre destinazioni. Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 1776/96, del 12 settembre 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(10)</sup>, non sono più state fissate restituzioni per i formaggi esportati in Australia, per cui il regolamento (CEE) n. 3439/83 è ormai privo di oggetto e può essere abrogato.

<sup>(1)</sup> GU L 334 del 28.12.1979, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

<sup>(3)</sup> GU L 272 del 26.9.1981, pag. 19. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1466/95.

<sup>(4)</sup> GU L 272 del 26.9.1981, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 763/94 (GU L 90 del 7.4.1994, pag. 13).

<sup>(5)</sup> GU L 144 del 28.6.1995, pag. 22. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 174/1999.

<sup>(6)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13).

<sup>(7)</sup> GU L 350 del 10.12.1982, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 222/88 (GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).

<sup>(8)</sup> GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 47.

<sup>(9)</sup> GU L 340 del 6.12.1983, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 222/88.

<sup>(10)</sup> GU L 232 del 13.9.1996, pag. 19.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 2*

*Articolo 1*

I regolamenti (CEE) n. 2730/81, n. 3305/82 e n. 3439/83 sono abrogati.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---